



Aree protette
Alpi Marittime

DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. 63

del 20 dicembre 2021

Oggetto:

REGOLAMENTI

Approvazione Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo esterni all'Ente.

L'anno **duemilaventuno** addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciotto**, è convocato il Consiglio dell'Ente presso la sala riunioni della Sede legale ed amministrativa dell'Ente in Valdieri, piazza Regina Elena 30. Sono presenti:

GIORDANO Piermario	Presidente	PRESENTE
BODINO Andrea	Vice Presidente	PRESENTE
ERBI' Armando Paolo	Consigliere	PRESENTE
LEMUT Federico	Consigliere	PRESENTE
MARRONE Valeria	Consigliere	PRESENTE
PAROLA Franco	Consigliere	PRESENTE

sono presenti inoltre:

- Luca Gautero in qualità di Direttore dell'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime con funzioni di segretario.
- Giuseppe Canavese, in qualità di Direttore Vicario dell'Ente.

Il Sig. Giordano Piermario, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO

- Rilevato che l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006 e dalla L. 24 dicembre 2007 n. 244 prevede che: "per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti";

- Valutata la necessità, nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, di adottare un regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all'amministrazione che ne fissi i limiti, i criteri e le modalità di affidamento;

- Presa in esame la bozza del Regolamento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;

- Acquisito sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- rilevato che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- fatta propria la premessa deliberativa, di approvare il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Ente, secondo il testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

- Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 33/2013.

Allegati

Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo esterni all'Ente

Il Presidente
F.to Piermario Giordano

Il Segretario
F.to Dott. Ing. Luca Gautero

PARERE TECNICO

Il sottoscritto Luca Gautero, Direttore, sul presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luca Gautero

PARERE AMMINISTRATIVO CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Funzionario Responsabile Settore Affari Generali certifica che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE E CONFORMITA' ATTO

Il presente atto, unitamente agli allegati, composto complessivamente da 8 pagine e 15 facciate costituisce copia conforme all'originale esistente depositato in apposita raccolta degli atti dell'Ente ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il presente atto è pubblicato in copia conforme all'originale per 15 giorni consecutivi dal 30 dicembre 2021 al 13 gennaio 2022 all'Albo dell'Ente on line su apposita sezione del sito www.areeprotettealpimarittime.it

Il Direttore
Dott. Ing. Luca Gautero
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs. 82/2005)



Aree protette
Alpi Marittime

Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte dell'Ente

(ex articolo 7, comma 6 del d.lgs. 165/01)

Approvato con Delibera di Consiglio n. 63 del 20 dicembre 2021

TITOLO I – Parte Generale

Art. 1

(Oggetto, finalità ed ambito di applicazione)

1) Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 7, comma 6 e seguenti del D.lgs. 165/2001 e per quanto non già previsto da altre normative, la procedura per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, al fine di reperire *all'esterno* dell' Ente di gestione Aree Protette delle Alpi Marittime (di seguito denominato APAM) risorse umane che permettano di soddisfare esigenze connotate da carattere temporaneo e richiedenti elevata professionalità.

2) Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222¹ e 2230² del Codice civile, ovvero incarichi a persone fisiche, singole o associate, aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale, anche di carattere occasionale e comunque non subordinato.

3) Le disposizioni del presente Regolamento hanno la finalità di promuovere la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica per incarichi esterni e di assicurare trasparenza ed imparzialità nelle procedure di affidamento.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- ✓ **Incarichi di consulenza:** s'intendono quegli incarichi che si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti, attraverso i quali l'Ente intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare la propria azione.
- ✓ **Incarichi di studio:** s'intendono quegli incarichi che si sostanziano nello svolgimento, nell'interesse dell'Ente, di una singola attività di studio, raccolta dati, loro analisi e approfondimenti.
- ✓ **Incarichi di ricerca:** s'intendono quegli incarichi che si sostanziano nella singola raccolta organica di materiale che consenta all'Ente di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali.
- ✓ **Incarichi di lavoro autonomo:** s'intendono gli incarichi attraverso i quali il collaboratore si obbliga a compiere un'opera o una prestazione professionale, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e mediante un compenso prestabilito, impegnandosi a conseguire un risultato connesso alle proprie personali capacità lavorative. Si intendono incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale quelli aventi le caratteristiche di cui al presente punto caratterizzato dall'assenza di abitudine, professionalità, continuità e coordinazione.

¹Art. 2222 c.c. (contratto d'opera): *Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.*

²Art. 2230 c.c. (prestazione d'opera intellettuale): *Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale*

è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 3 **(Esclusioni)**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano né al conferimento di incarichi già disciplinati con specifica normativa di settore, né al conferimento degli incarichi di seguito elencati:

- ✓ le attività da qualificarsi come affidamento di servizi, compreso l'affidamento di servizi legali di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, a cui si applica il D.lgs. 50/2016;
- ✓ gli incarichi la cui procedura di affidamento è disciplinata da normative di settore;
- ✓ gli incarichi per i quali non è previsto alcun corrispettivo per l'attività prestata, ma un mero rimborso delle spese;
- ✓ ogni altro incarico avente ad oggetto adempimenti obbligatori derivanti da fonti normative, qualora non vi siano competenze interne all'Ente.
- ✓ incarichi agli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione³;
- ✓ incarichi conferiti ai membri dei seggi e delle commissioni di gara;
- ✓ incarichi di membro di commissioni concorsuali.

Art. 4 **(Presupposti di legittimità)**

1. Tutti gli incarichi di cui all'art. 1 del presente Regolamento possono essere legittimamente conferiti dall'Ente esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti, da intendersi cumulativi, fermi restando le previsioni e i limiti posti dal bilancio di previsione e dagli strumenti di assegnazione dei budget ai singoli Settori:

- ✓ l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dalla legge all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e, in ogni caso, risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente stesso;
- ✓ l'ente deve avere preliminarmente accertato, mediante attività di ricognizione volta a verificare il profilo richiesto per l'espletamento dell'incarico, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, anche sulla base degli elementi forniti in merito dall'area Affari Generali e Gestione del Personale;
- ✓ la prestazione deve essere di natura temporanea, dovendo la durata dell'incarico essere sempre contenuta nella misura minima indispensabile per l'espletamento dello stesso;

³**Art. 7 6quater, D.lgs. 165/01:** *Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.*

la prestazione deve essere altamente qualificata, con l'avvertenza che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di prestazioni che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento.

2. In relazione all'oggetto dell'incarico, devono essere preventivamente determinati

durata, oggetto, compenso ed eventualmente luogo della prestazione.

TITOLO II – Le procedure di conferimento

Art. 5

(Ricognizione interna)

1. Il Responsabile di Settore che, fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, nell'ambito delle competenze attribuite al proprio Settore, ritenga di conferire all'esterno un incarico individuale di lavoro autonomo sulla base dei presupposti di cui all'articolo 4, predispone apposita *documentazione* recante le informazioni di cui al successivo comma 2, ai fini del ricorso all'esterno per l'incarico di che trattasi.

2. La documentazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- ✓ l'esigenza per la quale si richiede la professionalità;
- ✓ il progetto o programma di lavoro per la quale è richiesta tale professionalità;
- ✓ il profilo professionale e le caratteristiche curriculari necessarie;
- ✓ il riscontro della verifica svolta in ordine alla impossibilità di avvalersi del personale inservizio;
- ✓ la durata dell'incarico;
- ✓ il compenso previsto per la prestazione, determinato ai sensi dell'articolo 8;
- ✓ le eventuali ragioni per il conferimento diretto dell'incarico, oppure la richiesta di attivazione di una procedura comparativa, allegando la bozza dell'avviso redatto sulla base degli elementi previsti all'art. 6 comma 2.

3. La documentazione sarà utile al direttore al quale compete l'adozione degli atti per il ricorso all'esterno per l'incarico.

Art. 6

(La procedura comparativa)

1. Nel caso in cui occorra o si ritenga utile avviare la procedura comparativa, il Direttore, con proprio provvedimento:

- ✓ dispone l'avvio della procedura comparativa per il conferimento dell'incarico;
- ✓ nomina il Responsabile del procedimento della medesima procedura comparativa;
- ✓ attesta che la spesa rientra nel limite annuo fissato dall'Amministrazione;
- ✓ dispone la pubblicazione dell'apposito *Avviso* all'albo online dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, in conformità al successivo comma 2.

2. L'Avviso deve riportare almeno i seguenti elementi:

- ✓ oggetto della prestazione con indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere;
- ✓ requisiti da possedere;
- ✓ la durata dell'incarico;
- ✓ le modalità di realizzazione dell'incarico ed il livello di coordinazione previsto;
- ✓ i criteri della valutazione comparativa e le modalità di scelta dei candidati (titoli o titoli e colloquio);
- ✓ il compenso complessivo lordo massimo previsto, secondo quanto disposto al

successivo articolo 8, che deve risultare, in ogni caso, proporzionato alla prestazione oggetto dell'incarico;

- ✓ ogni altra informazione richiesta dalla specifica natura dell'incarico;
- ✓ le modalità e il termine perentorio entro il quale potranno essere presentati i curricula e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso in base alla specifica natura dell'incarico;
- ✓ il termine previsto per la conclusione della procedura di affidamento;
- ✓ la durata della pubblicazione all'Albo online dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime;
- ✓ il termine per la presentazione delle relative offerte corredate del curriculum vitae e della dichiarazione relativa ad altri incarichi di cui al modello allegato al presente Regolamento (Allegato 1);
- ✓ la previsione del possesso dei requisiti soggettivi quali: cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione e di procedimenti penali pendenti per i medesimi reati, conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri;
- ✓ l'avviso che l'incarico, le relative dichiarazioni ed il curriculum vitae saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.lgs n. 33/2013;
- ✓ l'indicazione del responsabile del procedimento amministrativo;
- ✓ l'informativa sul trattamento dei dati personali.

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

4. Resta ferma la possibilità di disporre ulteriori forme di pubblicità in considerazione della natura e della entità del contratto.

5. Ad esito della procedura il Responsabile del procedimento comunica gli esiti della procedura comparativa al Direttore.

Art. 7

(Criteri per la comparazione)

1. I criteri comparativi di cui al precedente articolo 6 sono individuati dal Direttore in relazione alle concrete caratteristiche della prestazione, tra le quali: le professionalità necessarie, i tempi di espletamento, gli elementi economici del contratto, la comparabilità delle offerte ricevute, l'incidenza del rapporto fiduciario, e valutate sulla base del rapporto qualità/prezzo.

Art. 8

Determinazione del compenso e sua liquidazione

1. La determinazione del compenso ha riguardo alla prestazione dell'incarico sia in termini di quantità che di qualità, sia dell'eventuale utilizzazione da parte dell'incaricato di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato, assicurando la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime.

2. Nel caso la prestazione sia eseguita da titolare di partita IVA la liquidazione dell'importo sarà eseguita previo collaudo a rilascio di fattura elettronica. Nel caso di partita IVA il titolare potrà effettuare più prestazioni autonome nel corso dell'anno.

3. Nel caso la prestazione sia eseguita da persona non titolare di partita IVA la liquidazione dell'importo sarà eseguita previo collaudo a rilascio di nota di debito, nella quale dovrà essere indicato il corrispettivo lordo concordato per la prestazione stessa e la ritenuta d'acconto che l'ente verserà in qualità di " sostituto d'imposta". Sulla nota dovrà essere applicata marca da bollo nell'importo previsto dalla Legge. Nel caso nell'oggetto dell'incarico, oltre la prestazione siano previsti rimborsi spese, questi dovranno essere debitamente documentati e non saranno soggetti a ritenuta.

Nel caso in cui il compenso da liquidare a persona fisica non titolare di partita IVA superi la soglia prevista dalla normativa di legge per il versamento della contribuzione previdenziale, l'Ente verserà alla gestione separata INPS i contributi dovuti, così come dichiarato dall'incaricato all'atto dell'emissione della nota di debito e in apposito modulo fornito dall'ente.

Art. 9

La procedura di conferimento diretto

1. Si può prescindere dall'espletamento della procedura comparativa nei seguenti casi:

- ✓ la procedura comparativa sia andata deserta, sempre che non vengano modificate le condizioni previste dall'Avviso di selezione;
- ✓ in ragione dei particolari requisiti, la prestazione può essere fornita unicamente da un determinato soggetto;
- ✓ per ragioni di urgenza, adeguatamente motivata e non imputabile al competente ufficio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, non sia possibile effettuare in tempi utili la procedura comparativa;
- ✓ la prestazione affidata costituisca estensione di un incarico precedente, originata da fatti nuovi e non prevedibili all'atto del primo incarico, e l'affidamento ad un soggetto diversorio risulti antieconomico o impraticabile per ragioni tecniche
- ✓ l'importo della prestazione sia inferiore a 5.000 Euro (oneri fiscali esclusi).

2. In ogni caso, nell'individuazione dei soggetti da incaricare, il Direttore deve rispettare i principi di rotazione, trasparenza, economicità, parità di trattamento e la determinazione del compenso avviene nei termini di cui al precedente articolo 8.

Art. 10

(Conferimento dell'incarico)

1. Il Direttore, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Responsabile del procedimento, con proprio provvedimento conferisce l'incarico e approva il relativo schema del contratto di incarico in cui sono indicati:

- ✓ le generalità dell'incaricato;
- ✓ la natura della prestazione oggetto dell'incarico;
- ✓ l'oggetto della prestazione;
- ✓ le norme di riferimento che legittimano e regolano l'incarico;
- ✓ i risultati richiesti, le forme e le modalità per la loro verifica e controllo;
- ✓ i tempi di espletamento;
- ✓ il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione laddove richiesti dalla specifica natura dell'incarico
- ✓ il corrispettivo e le condizioni per la sua corresponsione;
- ✓ la previsione, laddove richiesto dalla particolare natura dell'incarico, di clausole

- penali per le ipotesi di mancato, inesatto o tardato adempimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- ✓ la previsione eventuale di clausole risolutive espresse;
- ✓ l'indicazione del Foro competente per la risoluzione delle controversie che potranno insorgere tra l'Ente e l'incaricato in relazione all'esecuzione dell'incarico;
- ✓ l'avviso che l'incarico sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Fermo restando il divieto di rinnovo del contratto, il Dirigente può prorogare, con proprio provvedimento, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili all'incaricato, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

TITOLO III – Controlli e Pubblicità

Art. 11

(Obblighi di pubblicazione)

1. Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico, a pena di inefficacia, il Dirigente cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini delle pubblicazioni di cui all'articolo 15 del D.lgs. 14 marzo 2003 n. 33¹⁰.

⁸ **Legge 20/94 art. 1, comma 1:** "Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: [...] lett. f *bis*) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; lett. f *ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266."

⁹ **Legge 20/94 art. 1, comma 2:** "I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi al giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi."

¹⁰ **D.lgs. 33/13 art. 15:** "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza."

Art. 12

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il Responsabile del procedimento verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, verificandone periodicamente la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Direttore richiede al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere all'aliquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 13

(Liste di accreditamento prestatori d'opera)

1. È in facoltà dell'Ente istituire, con apposito provvedimento, la formazione di una o più liste di accreditamento di esperti esterni dotati di particolari requisiti professionali e di esperienza, eventualmente suddivisi per settori di attività.
2. Per la realizzazione e l'aggiornamento delle liste APAM pubblica apposito Avviso nel rispetto, per quanto compatibile, della procedura del presente Regolamento.
3. Una volta formate, le liste – di durata massima triennale - sono pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e il Responsabile del Settore interessato a ricorrervi assegnerà l'incarico operando all'interno delle stesse, invitando alla procedura comparativa di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un quadro di confronto e garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità nonché di pubblicità nell'affidamento dell'incarico.

Art. 14

(Controllo successivo della Corte dei conti)

1. Per i conferimenti di incarico di compenso superiore a €. 5.000,00 (cinquemila), il Direttore cura la trasmissione dei relativi atti di spesa alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.¹¹

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 15

(Trattamento dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti avviene nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 (c.d. "Codice privacy"), così come modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018, e dal Regolamento n. 2016/679 EU (GDPR).
2. In ottemperanza a quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali, il partecipante alla selezione è chiamato a predisporre il proprio curriculum considerando l'eventuale pubblicazione in caso di conferimento dell'incarico e, pertanto, è invitato ad omettere ogni dato eccedente le finalità della selezione.

Art. 16

(Rinvio)

1. Al fine di apportare modifiche di carattere meramente formale o dovute a novità normative, l'aggiornamento del presente Regolamento sarà realizzato mediante atto del Direttore.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di Leggevigenti in materia.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime.

Art.19
(*Norma finale*)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

¹¹ **Legge 266/05 art. 1, comma 173 (L. finanziaria 2006):** "Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione."

ALLEGATO 1 – BOZZA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA

Oggetto:

Affidamento incarico di collaborazione/consulenza ex art. 7, comma 6, del D.Lgs.165/01 -

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il

Codice Fiscale

P.IVA

in relazione al seguente incarico:

di cui all'avviso del

sotto la propria responsabilità, consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett c) del D.lgs. n. 33/2013:

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE

- ☐ di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;
- ☐ di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: **[indicare in tabella]**

	Tipologia (incarico/carica)	Denominazione dell'Ente	Periodo di svolgimento	Compenso lordo complessivo
1				
2				
3				

SEZIONE II – ATTIVITA' PROFESSIONALE

- ☐ di non svolgere attività professionale;
- ☐ di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione Ente/società/Studio)

	Tipologia attività professionale	Denominazione dell'Ente/società/Studio	Periodo di svolgimento	Compenso lordo complessivo
1				
2				
3				

DICHIARA ALTRESÌ

di non trovarsi in situazioni di *conflitto di interesse* anche potenziale di cui agli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013.

S'impegna infine a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che interverranno nel corso dell'incarico.

Data

Firma

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile all'indirizzo web <https://privacy.nelcomune.it/areeprotettealpimarittime.it>